

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2016



Argomentazioni in merito ai pareri espressi dagli enti

20 febbraio 2017

Sezione 1: ATS Milano – Soprintendenza – ARPA Lombardia

	Richieste	Argomentazioni	Modifiche
1	ATS Milano Città Metropolitana (6 dicembre 2016, prot. 50717)		
	<p>Ambiti di Trasformazione Si segnala la necessità di interporre tra gli ambiti a diversa destinazione "... idonea zona a cuscinetto e/o se del caso ... idonei interventi mitigatori, in particolare con alberi ad alto fusto a foglia sempreverde; ... per gli ambiti in cui sono ammesse oltre alla destinazione residenziale anche altre destinazioni d'uso si ritiene opportuno siano precisate le attività espressamente non consentite ... A tale proposito si ritiene opportuno non ammettere l'insediamento di attività insalubri di prima classe nonché di quelle che per emissioni di inquinanti atmosferici o di rumorosità potrebbero essere causa di danno/molestia."</p>	<p>La condizione di prossimità fra le residenze e le attività lavorative è una costante per Legnano, sia nelle aree più centrali che in quelle periferiche. Tale vicinanza non sembra aver dato luogo a particolari disagi. Infatti sia per il PGT attualmente vigente che in occasione della Variante non sono pervenute segnalazioni di alcun genere al riguardo. Nondimeno il Documento di Piano riconosce l'importanza di adottare i provvedimenti necessari ad evitare che sorgano in futuro contraddizioni insanabili fra le diverse funzioni insediate introducendo nell'art. 10 dei CTA le opportune cautele ed il richiamo alle disposizioni in materia contenute nel Rapporto Ambientale. Quanto alla richiesta di escludere indiscriminatamente le attività elencate come "insalubri di prima classe", si deve considerare che in generale l'inserimento nella disciplina urbanistica di misure che tendano a escludere determinati tipi di lavorazione può risultare inopportuno e di difficile gestione: infatti le lavorazioni possono variare indipendentemente dalle procedure urbanistico edilizie e la salvaguardia dell'ambiente urbano rimane in ogni caso garantita dall'applicazione della disciplina di settore.</p>	Nessuna modifica.
	<p>Vincoli da infrastrutture e attività "Si segnala che la fascia individuata per il Cimitero Parco non è identica a quella rappresentata sulle planimetrie presenti nei nostri archivi"</p>	<p>La fascia di rispetto riportata nelle tavole di piano è quella rappresentata nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale il 26/01/2016 a seguito di parere espresso dagli enti competenti.</p>	Nessuna modifica.
2	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Milano (12 dicembre 2016, prot. 4481)		
	<p>DA 02 – Vincoli monumentali e ambientali La tavola non riporta il vincolo apposto con decreto 8 settembre 2016 sull'edificio denominato "ex Palazzo</p>	<p>Il vincolo apposto al fabbricato citato non era stato segnalato prima dell'adozione e viene pertanto inserito in accoglimento della richiesta.</p>	<p>Inserimento nella Tav. DA02 dell'edificio segnalato. Correzione della legenda della Tav.</p>

	<p>Littorio". Si segnala l'errato riferimento nella legenda al DLgs 152/06 anziché al DLgs 412/2004. Si ricorda che il Piano delle Regole può individuare edifici da proporre per l'apposizione del vincolo ai sensi del DLgs 42/04.</p>	<p>Si corregge inoltre l'errore materiale segnalato nella legenda della Tav. DA02. Quanto alla facoltà di indicare immobili per i quali proporre l'apposizione di un vincolo, tale facoltà non è praticata dal Piano delle Regole in quanto si considera sufficiente l'inserimento dei fabbricati di valore identitario nel Repertorio (RA07).</p>	<p>DA02.</p>
	<p>RA 07 – Repertorio Meritano di essere inseriti nel Repertorio: - Stabilimento Cantoni in via Juker - Edificio industriale Velca, via Maestri del Lavoro - Edificio per abitazioni ecc., via Giolitti - Centro parrocchiale San Magno - Complesso in Corso Italia</p>	<p>Come illustrato nella premessa al Repertorio, la scelta degli edifici da inserire nel catalogo non costituisce una autonoma elaborazione di PGT ma è l'esito della raccolta delle segnalazioni contenute in letterature o raccolte presso soggetti diversi. Con la Variante il Repertorio è integrato con le segnalazioni contenute nel SIRBEC, ma non vengono riportati nel Repertorio i due complessi produttivi segnalati perché la qualità, pur apprezzabile, della loro architettura non costituisce motivo sufficiente per conservare edifici ormai privi di utilità a causa dell'evoluzione dei metodi di produzione e delle mutate esigenze dell'imprenditoria. Quanto agli edifici progettati dagli architetti Caccia Dominioni, Castiglioni e Albini e Helg, questi non risultano già riportati nel Repertorio, rispettivamente alle schede 71, 89 e 67.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
	<p>RA 07 – Repertorio Favorire in via preferenziale gli interventi di restauro e per gli interventi di "ristrutturazione conservativa" escludere, anche nei nuclei di antica formazione, la possibilità di demolizione con fedele ricostruzione.</p>	<p>Nel Repertorio sono indicati, per ciascun edificio o complesso edilizio, gli interventi ammessi, che in larga misura consistono nel restauro o nella "ristrutturazione conservativa". Ulteriori limitazioni delle facoltà di intervento sono considerate indesiderabili visto anche il gran numero degli immobili segnalati. Infine la definizione di "ristrutturazione conservativa" appare coerente con l'obiettivo di preservare la morfologia dell'edificato consentendo al contempo il necessario rinnovo del patrimonio edilizio ed è anche coerente con la definizione di "ristrutturazione edilizia leggera" contenuta nel DLgs 222/2016.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
	<p>Tutela degli apparati decorativi Sottoporre alla valutazione della Commissione Comunale per il paesaggio gli interventi anche di manutenzione ordinaria che incidono sull'aspetto esteriore dei fabbricati segnalati nel repertorio e sul loro apparato decorativo.</p>	<p>L'appesantimento procedurale richiesto per gli interventi di manutenzione ordinaria potrebbe risultare accettabile in presenza di fabbricati di eccezionale valore intrinseco, la cui unicità deve essere tutelata in ogni parte. Non è questo il caso della larga maggioranza degli edifici censiti nel Repertorio.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

	Richiamare nella premessa del Repertorio, il "... divieto di distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista ..." (artt. 11 e 50 del DLgs 42/04).	Quanto all'integrazione alla premessa del Repertorio, questa potrebbe risultare di difficile applicazione poiché non sono noti né il numero né la qualità degli elementi decorativi dei quali si prescriverebbe indiscriminatamente la conservazione. In ogni caso la valutazione della qualità e dell'importanza delle decorazioni e della necessità della loro conservazione è demandata alla Commissione Comunale per il paesaggio in sede di valutazione dei progetti.	
	NTA del Piano delle Regole Richiamare la tutela <i>ope legis</i> dei beni immobili di proprietà pubblica o assimilata ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 12, del DLgs 42/04.	La norma di legge citata è pienamente vigente e la sua applicazione indiscussa. Come moltissime altre disposizioni di legge, la mancata citazione esplicita nei testi normativi del PGT non ne compromette l'applicazione; d'altra parte le norme del piano non possono essere trasformate in un "codice" di tutta la disciplina urbanistico edilizia, per il quale sarebbero oggi necessari strumenti e risorse del tutto differenti.	Nessuna modifica.
	CTA del Documento di Piano Segnalare l'obbligo di sottoporre al parere della Soprintendenza i piani attuativi e i " <i>masterplan</i> " degli Ambiti che comprendono immobili tutelati ai sensi di legge e precisamente: AT 5, AT 6, AT 7. Analogamente va riportata anche nell'AT 4, in relazione alle valutazioni in corso per l'eventuale apposizione del vincolo.	La norma citata (art. 16, comma 3, della legge 1150/1942) è pienamente vigente anche se non ne viene fatto esplicito richiamo nella normativa del Documento di Piano. Tuttavia, riconoscendo la presenza dei vincoli paesaggistico (Ambito 5) e monumentale (Ambiti 6 e 7) può risultare utile l'integrazione richiesta nelle schede degli Ambiti. Per l'Ambito 4 si procederà analogamente, una volta perfezionata l'apposizione del vincolo, in occasione di successiva variante.	Integrazione delle schede degli Ambiti 4, 5, 6 e 7 con segnalazione dell'obbligo di sottoporre i Piani Attuativi ed i " <i>master plan</i> " al parere della competente Soprintendenza, da rendere esclusivamente con riferimento agli immobili soggetti a vincolo.

3 ARPA Lombardia			
	Dimensionamento del piano La Relazione non rende conto delle variazioni al dimensionamento del PGT determinate dalla Variante.	Le modifiche introdotte con la Variante che possono avere effetti sulla capacità insediativa riguardano esclusivamente il Documento di Piano. Infatti le modifiche riguardanti il Piano delle Regole o il Piano dei Servizi non comportano l'aggiunta di nuova edificabilità ma riguardano per lo più il trasferimento fra diverse destinazioni di zona dotate di capacità edificatoria sostanzialmente identica. Il prospetto delle modifiche riguardanti l'individuazione degli Ambiti di Trasformazione è prodotto nell'Appendice 1 alla Relazione di Variante. Nel	Integrazione dell'Appendice 1 della Relazione di Variante con l'aggiunta di un prospetto di confronto fra la capacità insediativa del Piano vigente e quella determinata dalla Variante.

		prospetto non sono però esplicitate le conseguenti variazioni della capacità insediativa che possono essere agevolmente prodotte in un nuovo prospetto da aggiungere nella stessa Appendice 1.	
	<p>CTA del Documento di Piano Si propone di assoggettare a VAS i PA/PII che prevedano variazioni in aumento degli indici di edificabilità e/o delle percentuali di funzioni ammesse rispetto ai valori considerati nella VAS. Per quanto riguarda la compatibilità tra funzioni, si propone di aggiungere al terzo comma dell'art. 13 le parole "<i>e presenti anche nelle aree limitrofe</i>" essendo opportuno tenere conto anche delle funzioni esistenti all'esterno degli AT.</p>	<p>La possibilità attribuita a molti Ambiti di Trasformazione di incrementare la capacità edificatoria e di scegliere fra un vasto assortimento di destinazioni d'uso è contenuta nel Documento di Piano vigente e per lo più confermata dalla Variante. Di tale facoltà si è tenuto conto nel Rapporto Ambientale che accompagna il piano vigente ed è in gran parte confermato dalla Variante. L'assoggettamento dei piani attuativi ad una nuova Valutazione Ambientale Strategica si tradurrebbe in un inaccettabile aggravio procedurale. Appare invece apprezzabile l'indicazione di spingere i soggetti attuatori a considerare approfonditamente le condizioni del contesto nel quale avverranno le trasformazioni ed in tal senso viene accolta la richiesta di integrazione del testo dei Criteri Tecnici di Attuazione.</p>	<p>Modifica dell'art. 13 del CTA del Documento di Piano come richiesto.</p>
	<p>CTA - Ambiti di Trasformazione Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del piano, ad integrazione di quanto già previsto dal DdP e dal RA, si propone quanto segue: - per gli Ambiti di Trasformazione in aree libere, individuare le modalità di compensazione del consumo di suolo; - per gli Ambiti di Trasformazione in cui è presente vegetazione, prevederne il mantenimento o la compensazione; - massimizzare le superfici drenanti (anche oltre le quantità minime previste dalla normativa) al fine di aumentare l'apporto di acque utili per la ricarica della falda e per ridurre i deflussi superficiali (in funzione del rispetto del principio della invarianza idraulica); - prevedere indagini sulla qualità dei suoli in tutti i casi in cui se ne accerti la necessità, in base agli usi pregressi dell'area (presenza di attività produttive, scavi e riporti, serbatoi interrati, ecc.); - concentrare le aree verdi nelle zone a rischio di</p>	<p>La variante non individua nessun nuovo Ambito di Trasformazione su suolo libero, anzi rinuncia a confermarne alcuni. Gli Ambiti previsti su suolo libero sono la riproduzione di quelli individuati dal Documento di Piano vigente, il quale a sua volta riprende individuazioni del previgente PRG. Introdurre ora misure di compensazione del consumo di suolo su previsioni vigenti da lungo tempo appare inappropriato e controproducente, anche alla luce dei criteri di salvaguardia del suolo libero - individuazione del confine della città - enunciati dalla Variante. La vegetazione presente all'interno di alcuni Ambiti è tutelata dal PIF, come chiaramente riportato nella Tav. DA 02. Lo stesso PIF detta misure di mantenimento o compensazione. Il rispetto del principio dell'invarianza idraulica è garantito oltre che dalle disposizioni del RLI anche dalla legislazione regionale (LR 4/2016) che verrà presto integrata dal relativo regolamento di applicazione. Introdurre in questa fase una specifica</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

	<p>esondazione e nelle fasce di rispetto dei pozzi; - al fine di potenziare la presenza di vegetazione sul territorio, prevedere che i parcheggi a raso siano adeguatamente piantumati.</p>	<p>disciplina all'interno del PGT appare inopportuno e potenzialmente controproducente. L'obbligatorietà della verifica della qualità dei suoli è stabilita dalla legge e richiamata tanto nella normativa del Piano delle Regole (art. 10 delle NTA) quanto in quella del Documento di Piano (art. 10.6). Allo scopo di chiarire le procedure per la valutazione della qualità dei suoli viene aggiunta al testo delle NTA del PdR una nuova Appendice (n° 8) in accoglimento di una delle osservazioni presentate (59.10). Il richiamo a detta Appendice viene introdotto anche nei CTA del Documento di Piano, al citato art. 10.6. Ogni ulteriore precisazione risulterebbe superfetativa. La disposizione delle alberature all'interno della città, siano esse costituite da filari, macchie o boschi, deve essere dettata da criteri morfologici. La tutela delle aree di esondazione e di quelle ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi è comunque garantita dalle relative misure di legge. Il compito di potenziare la dotazione di alberature del territorio comunale, già piuttosto ricca, va affidato allo specifico strumento di settore, il Piano e Regolamento comunale del verde. In quella sede la proposta di disciplinare la dotazione arborea dei parcheggi a raso potrà trovare le necessarie competenze e la corretta collocazione.</p>	
--	--	---	--

Sezione 2: Città Metropolitana di Milano – Regione Lombardia

	Richieste	Argomentazioni	Modifiche
4	Città Metropolitana di Milano – Valutazione di compatibilità con il PTCP (31 gennaio 2017 n°		
1	<p>Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (punto 2.1)</p> <p>Riportare la perimetrazione di detti ambiti nelle tavole dei vincoli del Documento di Piano e nella Tav. RP01 del Piano delle Regole e recepire le relative disposizioni del PTCP nelle norme del PGT.</p>	<p>Salvo dettagli di confine, gli ambiti in questione corrispondono perfettamente alle aree dei PLIS dei Mulini e Altomilanese, considerando per quest'ultimo anche l'ampliamento proposto in sede di Variante. Anche se non esplicitate nelle tavole di piano, le aree sono ampiamente tutelate dalla destinazione agricola loro attribuita dal piano stesso e della disciplina di salvaguardia disposta sempre dal PGT in pendenza degli strumenti di pianificazione dei PLIS. Nondimeno la rappresentazione degli ambiti agricoli di interesse strategico nelle tavole di piano (DA02 e RP01) può risultare opportuna.</p>	<p>Integrazione delle Tavv. DA02 e RP01 inserendo gli Ambiti agricoli di interesse strategico ed i boschi individuati dal PIF approvato nel 2016. Integrazione dell'art. 18.6 delle NTA del Piano delle Regole con il riferimento esplicito agli indirizzi contenuti nell'art. 60.2 delle NTA del PTCP.</p>
2	<p>Tutela e valorizzazione del paesaggio (punto 3)</p> <p>Si prescrive di verificare complessivamente gli elaborati dello strumento urbanistico con riferimento agli ambiti e ai sistemi trattati negli artt. 26, 27, 28, 34 e 59 delle NTA del PTCP introducendo le opportune integrazioni agli elaborati stessi ed alla normativa di riferimento.</p>	<p>Come ampiamente descritto nella Relazione di Variante, a fondamento delle scelte di piano è posta la definizione del "confine della città" che si fonda sull'obiettivo di realizzare un fronte urbano compatto e continuo verso la campagna, completando un disegno urbano già in parte contenuto nei piani delle generazioni precedenti. La scelta appare perfettamente coerente con l'individuazione degli "Ambiti di rilevanza paesistica " e con la disciplina per questi dettata dal PTCP (art. 26 delle NTA del PTCP). Inespugnabile appare invece l'individuazione degli "Ambiti agricoli di rilevanza paesistica" operata dal PTCP su aree interne al tessuto urbano consolidato, in parte corrispondenti ai giardini delle scuole di via Parma.</p> <p>Per quanto attiene la viabilità di potenziale interesse storico paesaggistico, i tratti esterni alla città sono efficacemente tutelati dalla disciplina assegnata alle aree attraversate coerentemente con l'individuazione dei PLIS e delle aree proposte in ampliamento. I tratti individuati all'interno della città (ad es. viale Sabotino; cfr. Tav. 2 del PTCP) non sembrano invece trovare corrispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dettati</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

		dalla norma (art. 34 delle NTA del PTCP). Quanto all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture (art. 59 delle NTA del PTCP) si richiama quanto disposto all'art. 17 delle NTA del Piano delle Regole relativamente all'"Ambito di compensazione dell'asta ferroviaria", ove sono contenute misure rivolte alla realizzazione di un parco lineare da approntare in concomitanza con la riqualificazione della tratta ferroviaria Rho - Gallarate.	
3	Perimetro del PLIS dei Mulini (punto 4) Si segnalano errori nella rappresentazione dei perimetri del PLIS dei Mulini.	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si procede alla correzione del perimetro del PLIS dei Mulini.	Riportare il perimetro del PLIS dei Mulini, come rappresentato nella Deliberazione della Giunta Provinciale n° 150 del 10/03/2008.
4	Parco Alto Milanese (punto 4) Relativamente al Parco Alto Milanese si segnala la presenza all'interno del perimetro di destinazioni d'uso non compatibili col parco sulla base delle disposizioni contenute nella DGR VIII/6140/2007.	Quanto al Parco Alto Milanese poiché la Variante già contiene la proposta di modifica in ampliamento del perimetro del parco con la stessa occasione si propone la correzione del perimetro già oggetto di riconoscimento al fine di escludere le destinazioni d'uso incompatibili.	Riportare nelle tavole di piano la proposta di modifica del perimetro del Parco Alto Milanese escludendo dal parco stesso le aree alle quali il Piano delle Regole assegna le destinazioni di zona D e B.
5	Aspetti naturalistici (punto 5) Si segnalano difetti nella legenda della Tav. DA 11 consistenti nell'assenza della voce di legenda dei confini comunali e nella corretta grafia di alcune altre voci. Si richiama inoltre l'opportunità di dotare il PGT di uno studio di dettaglio della rete ecologica comunale da produrre alla scala di almeno 1/10.000 applicando le indicazioni contenute nei documenti della Rete Ecologica Regionale (DGR 8/8515/2007).	La Tav DA 11 rappresenta l'inquadramento del territorio comunale nelle reti ecologiche regionali e provinciali e da conto della coerenza delle scelte della variante con gli obiettivi di qualità e continuità delle reti descritte. La redazione della carta della rete ecologica comunale richiederà elaborazioni di dettaglio e, probabilmente, una azione di coordinamento e copianificazione estesa quantomeno al territorio dei comuni immediatamente confinanti e compiutamente conurbati. Pertanto tale elaborazione è necessariamente demandata alla nuova stagione della pianificazione comunale che inevitabilmente consegnerà l'entrata in vigore della nuova disciplina per la limitazione del consumo di suolo.	Correzioni puntuali alla legenda della Tav. DA 11.
6	Ambiti di Trasformazione, generalità (punto 6.1) In generale per tutti gli Ambiti si richiede di: - inserire il riferimento esplicito agli indirizzi e ai criteri di inserimento paesistico ambientale riportati nel Repertorio allegato al PTCP, indicando in particolare la realizzazione di fasce arboreo arbustive lungo i lati	L'art. 10.5 dei CTA del Documento di Piano già contiene il riferimento esplicito al "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali". Detto riferimento ha valore di indirizzo per le scelte della pianificazione attuativa e per l'attività degli istruttori comunali. Non si deve pregiudizialmente	Aggiungere un nuovo comma all'art. 10 con esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovracomunale. Integrazione dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi con l'indicazione

	<p>prospicienti gli spazi aperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione alla previsione dell'insediamento della grande struttura di vendita (AT 2) si richiama l'obbligo di prevedere una ricognizione della struttura distributiva presente sul territorio comunale; - si segnala la presenza in alcuni Ambiti di boschi individuati dal PIF e si ricorda l'opportunità di richiamare la relativa normativa di salvaguardia nelle schede degli Ambiti stessi; - prevedere l'obbligo di alberare i parcheggi a raso; - integrare le schede di alcuni Ambiti (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17) con le prescrizioni relative alla difesa del suolo. 	<p>escludere che, nella particolare condizione di Legnano, il fronte urbano continuo lungo la campagna possa risultare più efficacemente definito da una bella architettura che da una brutta alberatura.</p> <p>La previsione della grande struttura di vendita è contenuta nel PGT vigente, ripresa da documenti e atti precedenti. Pertanto il PGT vigente è dotato dell'analisi della dettagliata rete distributiva la quale rimane perfettamente attuale.</p> <p>La richiesta di integrare le singole schede degli Ambiti con le indicazioni per la tutela delle aree boscate e delle prescrizioni riguardanti la difesa del suolo può risultare più opportuna risposta nell'introduzione esplicita dell'obbligo per tutti gli Ambiti di verificare e rispettare le prescrizioni della pianificazione sovracomunale con riferimento ai temi segnalati.</p> <p>Quanto alla difesa del suolo questa costituisce l'oggetto specifico della Componente Geologica del Piano, esplicitamente richiamata all'art. 5 dei CTA.</p> <p>L'obbligo di alberare i parcheggi a raso può essere introdotto per quelli di maggiori dimensioni integrando opportunamente la disciplina dettata all'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi.</p>	<p>dell'obbligo di alberatura dei parcheggi a raso.</p>
7	<p>Ambito di Trasformazione n° 1 (punto 6)</p> <p>L'Ambito è interessato parzialmente da un Ambito di rilevanza paesistica e dalla presenza di aree boscate. Si chiede di rivedere lo schema distributivo adottando soluzioni che preservino il più possibile le zone boscate esistenti prevedendo idonee opere di mitigazione paesistico ambientale tra le zone residenziali e le aree con destinazione agricola.</p>	<p>L'individuazione dell'ambito di rilevanza paesistica appare assai approssimativa e in parte viziata dall'impiego di una base cartografica che si può ormai considerare "storica": infatti non vi è rappresentato il nuovo ospedale di Legnano né la relativa nuova viabilità di collegamento.</p> <p>In considerazione della collocazione dell'Ambito in rapporto allo spazio aperto si è ritenuta preferibile una soluzione planivolumetrica che contribuisca a sottolineare la continuità e la compattezza del fronte urbano, disegnando una linea netta di demarcazione fra il tessuto edificato e la campagna. La dignità e il valore a tale demarcazione sono inevitabilmente affidate all'architettura degli edifici.</p> <p>La salvaguardia delle aree boscate rimane demandata alla specifica disciplina dettata dal PIF 2016 ed allo scopo si richiama l'integrazione dell'art. 10 dei CTA</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

		indicato al precedente punto 6.	
8	Ambito di Trasformazione n° 3 (punto 6) L'Ambito è interessato dalla presenza di un Ambito agricolo di rilevanza paesaggistica per il quale vanno recepiti i contenuti dell'art. 28 delle NdA del PTCP.	Come più sopra indicato (punto 6 - generalità), si tratta di errore materiale contenuto nella Tav. 2 del PTCP. Infatti le aree individuate come agricole di rilevanza paesaggistica non sono agricole ma corrispondono ai giardini delle scuole di via Parma e, per altra parte, ad un grande lotto libero incolto, già inserito nell'Ambito di Trasformazione 2 del PGT vigente, circondato da fabbricati produttivi e residenziali e delimitato dalla maglia viaria comunale.	Nessuna modifica.
9	Ambiti di Trasformazione n° 5 e 17 (punto 6) Gli Ambiti sono interessati da fasce di rilevanza paesistico fluviale (art. 23 NdA del PTCP) e da un Ambito di rilevanza paesistica (art. 26 NdA del PTCP): la disciplina del PTCP deve pertanto essere recepita nelle schede degli Ambiti.	L'Ambito 5 è interamente occupato dai fabbricati dismessi delle industrie Bernocchi e Mottana: si tratta di fabbricati da tempo abbandonati ed in gran parte in rovina. L'individuazione degli Ambiti di Trasformazione, già contenuta nel PGT 2012, corrisponde all'obiettivo di recupero dell'area dismessa sostituendo i fabbricati in rovina con nuovi fabbricati all'interno dei quali realizzare un assortimento funzionale ricco e variato. Ne risulterà un paesaggio urbano completamente nuovo che avrà come asse portante il parco dell'Olona. Gli obiettivi di qualificazione del paesaggio sono dunque alla base delle indicazioni del Documento di Piano ed il richiamo alla disciplina del PTCP risulta pertanto opportuna.	Nessuna modifica.
10	Ambito di Trasformazione n° 8 (punto 6) L'Ambito risulta in parte prospiciente ad aree boscate e in parte interessato da un Ambito di rilevanza paesistica (art. 26 delle NdA del PTCP). Si chiede di recepire i contenuti di cui all'art. 26 delle NdA del PTCP e di prevedere idonea dotazione arborea di specie autoctone lungo tutto il lato prospiciente le aree libere allo scopo di realizzare fasce di mitigazione paesistico ambientale.	Il recepimento dei contenuti della normativa del PTCP è prescritto nel comma aggiunto all'art. 10 dei CTA in conseguenza di quanto argomentato al precedente punto 6. Le fasce di mitigazione sono già indicate nello schema distributivo riportato nella sezione 2 della scheda. L'opportunità di estendere tali fasce lungo tutti i fronti verso lo spazio aperto può tuttavia risultare opportuna.	Segnalazione nella scheda degli interventi di mitigazione da realizzare con la sistemazione di fasce alberate come richiesto nel Parere.
11	Ambito di Trasformazione n° 9 (punto 6) Prevedere idonea dotazione di specie autoctone lungo tutti i lati degli interventi prospicienti le aree libere esistenti allo scopo di realizzare fasce di mitigazione paesistico ambientale.	L'Ambito è delimitato verso ovest da una vasta area boscata e pertanto lo schema di distribuzione planivolumetrica non prevede su questo lato alcuna ulteriore fascia alberata che si tradurrebbe nella semplice estensione del bosco. Più opportunamente lo schema prevede l'interruzione del comparto industriale con superfici boscate disposte coerentemente con l'andamento del terreno e con l'obiettivo di aprire spazi	Nessuna modifica.

		di respiro nella continuità dell'edificato industriale. Detta distribuzione appare più efficace ed interessante e si ritiene pertanto di confermarla.	
12	Ambiti di Trasformazione n° 10 e 11 (punto 6) Si prescrive di rivedere gli schemi distributivi adottando soluzioni che preservino il più possibile le zone boscate esistenti individuate dal PIF 2016.	Si segnala che i boschi in questione sono individuati dallo stesso PIF come "trasformabili" in quanto consistenti in "robinieto puro". La loro conservazione non è pertanto prescritta dal PIF ma la presenza del bosco può essere tradotta in una maggiore attenzione alla dotazione arborea delle aree trasformate come esplicitamente indicato negli indirizzi per la pianificazione attuativa dell'Ambito 11. L'Ambito 10 essendo già oggetto di istanza di approvazione di piano attuativo in avanzata fase istruttoria non potrà che procedere sulle linee già tracciate dal PGT 2012.	Nessuna modifica.
13	Tutela e valorizzazione del paesaggio (punto 7) Gli elaborati dello studio geologico, devono essere citati articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato 15 della suddetta DGR, nella delibera di approvazione della variante in oggetto.	La citazione della componente geologica nelle delibere comunali è di rito e non richiede precisazioni. La componente geologica è ampiamente richiamata nella normativa del PGT. La riproduzione dei contenuti di detta componente negli elaborati del Piano diversi da quelli della componente stessa può dare luogo a errori poiché i tempi di aggiornamento delle diverse componenti possono non risultare coerenti.	Nessuna modifica.
14	Elaborati mantenuti e non sostituiti (punto 7) Considerando che in occasione della variante al PGT si è provveduto all'aggiornamento dello studio geologico ai sensi della DGR IX/2616 del 30/11/2011, a titolo collaborativo si consiglia per una inequivocabile lettura dello studio stesso, che anche gli elaborati che costituivano la caratterizzazione di inquadramento generale del territorio comunale, dello studio geologico vigente, che il professionista ha ritenuto di dover confermare, facciano parte integrante dell'aggiornamento dello studio geologico prodotto.	L'aggiornamento dello studio geologico prevede esclusivamente la revisione della componente sismica, della cartografia di sintesi, della fattibilità, dei vincoli, dei riferimenti normativi ed il confronto critico con la pianificazione sovraordinata e con le banche dati della Regione. La fase di caratterizzazione e di analisi con la relativa cartografia, peraltro redatta da altro professionista, non è aggiornata ai sensi della D.g.r. IX/2616 del 30.11.2011 e pertanto non può essere recepita nel presente aggiornamento. Si fa presente che la componente geologica sarà pertanto costituita da due studi: - Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. n. 41 del 24/11/1997 dallo Studio Gamma Progettazione Territorio S.r.l. di Milano nel Settembre 2000 e approvato insieme alla Variante Generale al PRG con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 26.03.2002;	Nessuna modifica.

		- Il presente aggiornamento ai sensi della D.g.r. IX/2616 del 30.11.2011	
15	Idrogeologia (punto 7) Nelle trasformazioni urbanistiche è necessario favorire l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio, coerentemente anche a quanto previsto dal PTUA. Ai sensi dell'art. 38 del PTCP, al fine dell'attuazione del risparmio idrico, si chiede di prevedere nella variante in oggetto norme puntuali per il riciclo e il riutilizzo delle acque meteoriche in tutti i nuovi insediamenti e infrastrutture previsti.	La materia trattata dall'art. 38 delle NdA del PTCP è oggi disciplinata dalla LR 4/2016 che presto verrà integrata dal relativo regolamento di applicazione. Nondimeno un richiamo alla disciplina del PTCP, in pendenza della pubblicazione di detto Regolamento, può risultare opportuna in particolare per la pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione.	Integrazione della Tav 3a dello "studio geologico" con l'ambito di ricarica prevalente" e richiamo esplicito all'art.38 delle NdA del PTCP nell'art. 10.7 dei CTA del DdP.
16	Idrogeologia (punto 7) Ai sensi della DGR IX/2616 del 30/11/2011, è opportuno effettuare il bilancio idrogeologico ricariche/prelievi al fine di valutare la disponibilità idrica e le eventuali modifiche che potrebbero essere indotte sulle falde dagli incrementi di portata dei pozzi idropotabili connessi alle future urbanizzazioni, prevedendo idonee misure di tutela e salvaguardia delle acque stesse, in merito soprattutto al recapito degli scarichi, congruentemente anche agli obiettivi di cui all'art. 38 comma 2 delle NdA del PTCP .	Vedi quanto argomentato al punto precedente.	Richiamo esplicito all'art.38 delle NdA del PTCP nell'art. 10.7 dei CTA del DdP
17	Acque superficiali (punto 7) La tav. 7 del nuovo PTCP individua lungo il fiume Olona un ambito golenale che si chiede di rappresentare nelle tavole dello studio geologico integrando le norme geologiche con gli indirizzi di cui all'art. 37 comma 3b delle NdA del PTCP vigente e verificando che la classe di fattibilità attribuita, sia ad essi congruente.	Poiché il Comune di Legnano è già dotato di uno studio geologico conforme e non rientra nella casistica dei Comuni che devono redigere ex novo lo studio ai sensi della D.g.r. IX/2616 del 30.11.2011, in sede di Variante viene operato esclusivamente l'aggiornamento della componente sismica, della cartografia di sintesi, della fattibilità, dei vincoli e della relativa normativa ed il confronto critico con la pianificazione sovraordinata e con le banche dati della Regione. Si fa comunque presente che la variante urbanistica in oggetto non prevede future urbanizzazioni tali da provocare sensibili aumenti di attingimento delle falde e generare problematiche sulla disponibilità idrica.	Nessuna modifica
18	Acque superficiali (punto 7) Ai sensi delle NdA del PAI e della DGR IX/2616 del	Le "aree golenali" individuate dal PTCP non sono ben definite arealmente e non hanno una adeguata	Nessuna modifica

	30/11/2011 e dell'art. 37 delle NdA del PTCP, i Comuni sono tenuti a recepire le fasce Fluviali A,B,C, e C delimitata dal limite di progetto tra la fascia B e C. Si chiede pertanto che le medesime vengano opportunamente rappresentate nelle tavole dello studio geologico e nelle tavole del DdP e del PdR della variante.	giustificazione idraulica in base alla quale possa essere definito un rischio idraulico e quindi una limitazione alle trasformazioni d'uso del suolo. Le aree effettivamente oggetto di allagamento in fregio al fiume Olona sono individuate in maniera compiuta dal PAI e dal recente PGRA le cui delimitazioni e la cui normativa associata sono state puntualmente recepite nella Carta dei Vincoli, nella carta della Fattibilità e nelle Norme Geologiche di Piano.	
19	Acque superficiali (punto 7) Si prende atto delle aree a rischio alluvioni lungo il Fiume Olona individuate nello studio geologico congruentemente a quelle individuate dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 03/03/2016, ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/70/CE. Si chiede che tali aree vengano congruentemente rappresentate anche nel Piano delle Regole della variante in oggetto. Pertanto la classe di fattibilità geologica e le relative norme geologiche assegnate a tali aree devono essere rivalutate conformemente alle norme in salvaguardia suddette. Si specifica che le aree di esondazione non sostituiscono le fasce PAI	In tutti gli elaborati si è proceduto alla sostituzione delle "aree allagabili per diversi scenari di pericolosità" del PGRA con: - fasce del PAI e relativa normativa; - aree a diversa classe di rischio individuate nell'ambito dello studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico eseguito nelle aree comprese fra il limite esterno della Fascia C ed il limite di progetto fra la fascia B e la fascia C e relativa normativa. In applicazione delle misure di salvaguardia del PGRA, come indicato nella nota della Regione prot. n. Z1.2016.04711 del 09/05/2016, nelle aree non ricadenti nelle fasce fluviali individuate dal PAI sono state applicate le misure di salvaguardia alle aree individuate nell'ambito delle Mappe di pericolosità del PGRA. Per completezza di informazione le "aree allagabili per diversi scenari di pericolosità" definite dal PGRA sono state rappresentate nell'Allegato 3C "Carta idrografica e delle esondazioni". Per quanto concerne gli elaborati del DdP e del PdR al fine di consentire la lettura delle indicazioni contenute sugli elaborati cartografici le fasce PAI vengono riportate negli elaborati DP01 e RP01.	Nello studio geologico si è proceduto alla sostituzione in tutti gli allegati dello studio, delle "aree allagabili" del PGRA con le fasce PAI, con la zonizzazione delle aree di rischio idraulico e con le aree allagabili per diversi scenari di pericolosità del PGRA esclusivamente nelle aree non ricadenti nelle fasce fluviali individuate dal PAI. Si rappresentano nell'Allegato 3C "Carta idrografica e delle esondazioni" le "aree allagabili per diversi scenari di pericolosità" definite dal PGRA. Integrazione delle fasce PAI nelle tavole del DP01 e del RP01.
20	Acque superficiali (punto 7) Si prende atto dell'individuazione della vasca di laminazione lungo il fiume Olona perimetrata nella carta dei vincoli dello studio geologico. Ai sensi della DGR IX/2616 del 30/11/2011, si prescrive di recepire la vasca anche nella carta di sintesi dello studio geologico e di attribuirle opportuna classe di fattibilità	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si procede alla integrazione dei materiali.	Modifica nello studio geologico delle Tavole 5_carta di Sintesi e Tavola 7_Carta della fattibilità

	geologica.		
21	<p>Acque superficiali (punto 7)</p> <p>Il Fiume Olona è incluso nell'elenco dei corsi d'acqua del PTCP meritevole di tutela e valorizzazione: si chiede pertanto di introdurre nelle norme geologiche le indicazioni dell'art. 24 delle NdA del PTCP riguardanti le modalità di intervento sul citato corso d'acqua, richiamate nella relazione geologica, al fine di integrare gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità ecologica e paesistico-ambientale definiti dal PTCP.</p>	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si procede alla integrazione dei materiali.	Recepimento nelle Norme Geologiche delle indicazioni dell'art. 24 delle NdA del PTCP
22	<p>Acque superficiali (punto 7)</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi previsti nell'ambito di trasformazione AT5 che ricade all'interno delle aree allagabili del fiume Olona con tempo di ritorno di 500 anni, la realizzazione degli stessi deve essere subordinata allo studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'Allegato 4 della DGR IX/2616 del 30/11/2011. Inoltre andranno rispettati i vincoli di Polizia Idraulica lungo il corso d'acqua che attraversa le aree dell'ambito di trasformazione. Si raccomanda il divieto di copertura e tombinamento ai sensi dell'art.46 comma g) del PTCP e delle normative vigenti in materia.</p>	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si precisa che quanto richiesto è già presente al punto 3.4 della scheda dell'Ambito 5.	Nessuna modifica.
23	<p>Acque sotterranee (punto 7)</p> <p>Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione AT7, AT8, e AT9 che si trovano parzialmente all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi pubblici dovrà essere posta particolare attenzione, ai fini della tutela della risorsa sotterranea da possibili fonti inquinanti, alla realizzazione di strutture e all'esecuzione di attività nonché al recapito degli scarichi fognari secondo quanto disciplinato dall'art. 94 del Dlgs 152/06 e s.m.i e dalla DGR N.VII/12693 e dalle normative geologiche.</p>	I riferimenti alla suddetta normativa sono già contenuti nelle Norme Geologiche	Nessuna modifica.
24	<p>Aree industriali dismesse (punto 7)</p> <p>Si evidenzia, per le opportune verifiche e aggiornamenti, che le aree oggetto di procedimenti di bonifica individuate nello studio geologico non risultano del tutto congruenti con quelle individuate nel SIA (Sistema Informativo Ambientale della Città Metropolitana di Milano). Si chiede pertanto di</p>	La delimitazione delle aree oggetto di bonifica è stata fornita dall'Amministrazione comunale ed è aggiornata al settembre 2015.	Nessuna modifica.

	rappresentarle correttamente.		
25	Aree industriali dismesse (punto 7) Ai fini della prevenzione dei fenomeni di inquinamento dei suoli e delle acque, anche ai sensi dell'art. 39 delle NdA del PTCP, per ciascuna area soggetta a caratterizzazione e/o bonifica presente sul territorio comunale, andranno precisate le eventuali prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nel progetto di bonifica, nel relativo provvedimento di approvazione o nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica, in base alle quali valutare l'attribuzione di classi di fattibilità geologica e destinazioni d'uso per i siti specifici.	La classe di fattibilità geologica delle aree oggetto di caratterizzazione e di bonifica è stata attribuita ai sensi di quanto previsto per esse dalla D.g.r. IX/2616 del 30.11.2011 (classe 3). Per quanto riguarda la normativa ad esse associata le norme geologiche contengono già specifiche prescrizioni sulle indagini propedeutiche da eseguire e la <u>prescrizione di attenersi a quanto previsto dai progetti di bonifica</u> . Non si ritiene opportuno riportare nelle norme geologiche i contenuti della documentazione di bonifica in quanto essendo in continuo divenire non risulterebbero comunque aggiornati e si dovrebbe comunque fare riferimento alla documentazione a disposizione in corso di validità.	Nessuna modifica.
26	Aree industriali dismesse (punto 7) Ai sensi dell'art. 39 delle NdA del PTCP e delle norme vigenti in materia, per tutti gli ambiti di trasformazione della variante del PGT previsti in aree dismesse e/o soggette a bonifica/indagini ambientali (AT4, AT5, AT6, AT13, AT14, AT16 e AT17), è necessario subordinare la realizzazione degli interventi urbanistici previsti al completamento delle indagini ambientali e all'eventuale successiva bonifica dell'area, ai sensi delle norme vigenti in materia, verificando poi la compatibilità degli interventi urbanistici previsti con le risultanze delle relative certificazioni di avvenuta bonifica.	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si precisa che quanto richiesto è già presente nell'art. 10 del Piano delle Regole integrato dall'Appendice 8 delle NTA, nuovamente aggiunta in accoglimento di una delle osservazioni presentate (oss. 59.10)..	Nessuna modifica.
27	Elementi geomorfologici (punto 7) La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito AT9 devono tenere in considerazione la presenza di un importante terrazzo fluvioglaciale, con consistente valore paesaggistico, assoggettato alle norme di tutela e salvaguardia di cui all'art. 21 del PTCP, a cui lo studio geologico attribuisce una classe di fattibilità 4a e uno scenario sismico Z3.	Riconoscendo la correttezza delle indicazioni si precisa che quanto richiesto è già presente nell'art. 10 del Piano delle Regole.	Nessuna modifica.
28	Aziende a rischio di incidente rilevante (punto 7) Per quanto riguarda la presenza sul territorio comunale di un'industria a rischio di incidente rilevante (FLAI S.r.l. – Via dell'Amicizia,2) si chiede di effettuare gli	Gli adempimenti di legge sono in corso e non appena completate le verifiche formali si provvederà ad integrare lo strumento urbanistico.	Nessuna modifica.

	opportuni adempimenti di legge in merito all'analisi del rischio, ai sensi della DGR 11 luglio 2012 - n. IX/3753, analizzando le ricadute esterne.		
29	Analisi sismica (punto 7) Si evidenzia però che, dall'analisi delle schede degli ambiti di trasformazione del DdP, in diversi altri ambiti di trasformazione è prevista la possibilità di avere destinazioni urbanistiche che rientrano tra gli edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. n.19904 del 2003. Pertanto, considerando che ai sensi della vigente normativa in materia e della DGR IX/2616 del 30/11/2011, per tali destinazioni d'uso è previsto l'obbligo di effettuare gli approfondimenti sismici di 2° livello già in fase di pianificatoria, si chiede di integrare lo studio geologico con gli approfondimenti suddetti recependo le eventuali prescrizioni e/o dettagli tecnico-costruttivi che dovessero emergere da tale analisi, nelle schede dell'ambiti di trasformazione e nelle norme di PGT.	Si prende atto della "possibilità" di realizzare edifici rilevanti in questo caso rappresentati da medie strutture di vendita come da elenco tipologici di cui al d.d.u.o. n. 19904/03. Considerata comunque l'incertezza della destinazione finale si è ritenuto opportuno rimandare l'approfondimento sismico di secondo livello una volta definita la reale destinazione d'uso e quindi in fase esecutiva contestualmente alle indagini geologiche propedeutiche previste dalla normativa nazionale e dalle Norme geologiche.	Aggiornamento delle norme geologiche di piano prevedendo in fase esecutiva per edifici di cui al D.d.u.o. n. 19904 l'esecuzione di indagine sismica di secondo livello. Inserimento nelle normative del DdP (art. 10) e del PdR (art. 19) dell'obbligo di effettuare gli approfondimenti sismici di secondo livello in tutti i casi di insediamento delle medie strutture di vendita.
30	Norme geologiche (punto 7) Si chiede di prevedere puntualmente, nelle schede degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, il recepimento delle relative norme geologiche e della normativa derivante dai vincoli, verificando che gli interventi in essi previsti siano ad esse conformi.	Il recepimento delle norme geologiche è contenuto nel testo generale della disciplina di attuazione del Documento di Piano e va pertanto rispettato. La riproduzione dello stesso testo nelle 17 schede dei singoli Ambiti appare superflua.	Nessuna modifica.

5	Regione Lombardia - parere ai sensi dell'art. 13, comma 8, della LR 12/05 DGR X/6208 del 08702/2017		
1	Confronto con gli obiettivi del PTR Appare necessario effettuare il confronto fra gli obiettivi del PTR, in particolare quelli riferiti al Sistema Territoriale Metropolitano, e gli obiettivi della Variante.	Gli obiettivi della Variante ed il rapporto fra questi e gli obiettivi assunti dal PGT vigente sono dettagliatamente descritti nel cap. 4 del Rapporto Ambientale della Variante stessa, ove è anche delineata la correlazione con gli obiettivi avanzati dalla pianificazione sovracomunale (PTR, PTCP). Infatti il compito della verifica della "coerenza esterna" è affidato alla procedura di VAS.	Nessuna modifica
2	Ambiti di Trasformazione 2c, 8a e 9 del PGT vigente Per detti Ambiti di trasformazione è prevista la	La legge regionale (LR 31/2014) è tutt'ora vigente e non può che prevalere sulle disposizioni dettate dal piano comunale. Pertanto fino alla scadenza della fase	Nessuna modifica

	<p>riconduzione alla destinazione agricola mentre rimane consentita la presentazione dei piani attuativi in applicazione della disciplina transitoria della LR 31/2014: queste aree pertanto "risultano coesistere nei vari elaborati di PGT con differente valore conformativo dei suoli ... si invita l'Amministrazione a scegliere la dubbia attribuzione urbanistica delle aree ..."</p>	<p>transitoria continuano a valere per queste aree le disposizioni contenute nel Documento di Piano 2012 sulla base delle quali potranno essere presentate le istanze di approvazione dei piani attuativi. Per questo motivo la disposizione transitoria della LR 31/2014 è esplicitamente richiamata nei CTA del DdP (art. 16.2). Successivamente alla scadenza citata la nuova destinazione delle aree verrà formalizzata seguendo le procedure dettate dalla stessa legge, sulla base delle indicazioni contenute nella Variante.</p>	
3	<p>Dimensionamento del PGT Chiarire come la Variante incide sul dimensionamento del PGT con particolare riferimento al carico insediativo e tenendo conto della definitiva attribuzione al DdP o al PdR dei sopra menzionati ambiti AT9, AT2 (sub c), AT8 (sub a).</p>	<p>Come già argomentato nella controdeduzione al parere proposto dall'ARPA, le modifiche introdotte con la Variante che possono avere effetti sulla capacità insediativa riguardano esclusivamente il Documento di Piano. Infatti le modifiche riguardanti il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi non comportano l'aggiunta di nuova edificabilità ma riguardano per lo più il trasferimento fra diverse destinazioni di zona dotate di capacità edificatoria sostanzialmente identica. In ogni caso si propone, a maggiore chiarimento delle modifiche introdotte, l'integrazione dell'Appendice 1 della Relazione di Variante come già indicato in risposta all'analoga richiesta dell'ARPA.</p>	<p>Integrazione dell'Appendice 1 della Relazione di Variante con l'aggiunta di un prospetto di confronto fra la capacità insediativa del Piano vigente e quella determinata dalla Variante.</p>
4	<p>Rete ecologica "... nell'apposita tavola grafica (DA11) vengono recepiti correttamente gli elementi della RER e della REP, ma non viene definito uno schema di rete ecologica locale. Si suggerisce pertanto di prevedere in una prossima Variante o nella revisione del Piano un'apposita tavola accompagnata da corrispondenti indicazioni operative che disciplinino gli elementi costitutivi della rete ecologica stessa ..."</p>	<p>L'integrazione richiesta sarà senz'altro prodotta in occasione della revisione del PGT che si renderà necessaria in adeguamento alle disposizioni della LR 31/2014 a seguito dell'entrata in vigore della Variante al PTR ed alla conseguente approvazione del Piano Territoriale della Città Metropolitana.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
5	<p>"Sempione bis" Si osserva che il suo [della variante del Sempione] recepimento nella strumento urbanistico permane operato in termini non adeguati agli effetti sia della trasposizione grafica ... che della mancata individuazione e disciplina di un apposito corridoio di tutela urbanistica, obbligo che l'art. 102bis della LR 12/2005 pone in capo alle responsabilità del Comune</p>	<p>Il corridoio di salvaguardia infrastrutturale per la realizzazione del "Sempione bis" è riportato nelle tavole del PGT 2012 e può essere agevolmente riprodotto negli elaborati della Variante.</p>	<p>Inserimento del corridoio di salvaguardia infrastrutturale per la realizzazione del "Sempione bis" ed aggiunta di una specifica disciplina di salvaguardia nelle NTA del PdR (art. 29).</p>

6	<p>...”</p> <p>Ex SS 527</p> <p>L'incremento del carico urbanistico che sarebbe determinato dalla realizzazione delle medie strutture di vendite consentite negli Ambiti di Trasformazione 5, 10, 16 e 17 implica che "... la quantificazione degli oneri in capo ai relativi proponenti debba essere necessariamente condotta preventivando il concorso degli stessi all'attuazione di interventi mitigativi di tipo infrastrutturale che siano commisurati non soltanto alle esigenze locali ... ma ... alla realizzazione di un più esteso e strutturato programma di ammodernamento della strada ...".</p> <p>Si prescrive pertanto l'obbligo che, prima dello sviluppo e dell'approvazione dei piani attuativi degli ambiti AT16, AT5, AT10, AT17, il Comune di Legnano promuova l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico con la Città Metropolitana di Milano, opportunamente esteso alla Provincia di Varese ..."</p> <p>"Nel rispetto di tale disposizione dovrà inoltre essere adeguato il dispositivo del nuovo art. 13.3 NTA del PdS."</p>	<p>Fatta eccezione per l'Ambito di trasformazione 16, introdotto con la Variante, il carico urbanistico rimane sostanzialmente invariato rispetto al PGT 2012, compresa la facoltà di realizzare medie strutture di vendita negli altri Ambiti citati nel parere. Anzi, la Variante circoscrive la facoltà di realizzazione delle nuove strutture commerciali indicando il limite massimo della superficie di vendita realizzabile in ciascun Ambito.</p> <p>Inoltre si ricorda che nel caso di realizzazione di nuove medie strutture di vendita è sempre prescritta la valutazione dell'impatto delle stesse sulla viabilità ed in quella sede il Comune può valutare i provvedimenti da assumere per sostenere gli eventuali nuovi carichi. Nondimeno, dovendo aderire alla prescrizione obbligatoria contenuta nel parere, si integrano le schede degli Ambiti citati (5, 10, 16 e 17) con le disposizioni riportate nel parere stesso.</p>	<p>Modifica delle schede degli Ambiti 5, 10, 16 e 17 introducendo nelle rispettive schede, al paragrafo riguardante le "Prescrizioni per la pianificazione attuativa" contenuto nella Sezione 3, il seguente comma:</p> <p><i>"Nel caso i piani attuativi prevedano la realizzazione di medie strutture di vendita delle classi MS2 o superiori, ai fini dell'approvazione di detti piani il Comune promuoverà l'attivazione di uno specifico Tavolo tecnico con la Città Metropolitana di Milano, opportunamente esteso alla partecipazione della Provincia di Varese, finalizzato a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>individuare il compendio di misure di riqualificazione e potenziamento dell'asta della ex SS 527 negli scenari di massimo impatto delle predette previsioni insediative;</i> • <i>quantificare i relativi oneri di realizzazione e definirne i criteri di ripartizione pro quota a carico dei singoli lottizzanti. Agli importi così determinati dovranno essere allineati gli impegni fideiussori da riportare nelle convenzioni dei singoli piani attuativi."</i> <p>Inoltre si modifica l'art. 13.3 delle NTA del PdS coerentemente con quanto sopra riportato.</p>
7	<p>Infrastrutture ferroviarie</p> <p>Negli elaborati di Piano non risulta individuata la fascia di salvaguardia per l'ampliamento della ferrovia e per la realizzazione della relativa sottostazione elettrica. Anche se il vincolo relativo a dette infrastrutture risulta decaduto si richiama l'obbligo del Comune di garantire le condizioni di realizzabilità dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi dell'art. 102bis della LR 12/2005.</p>	<p>Come giustamente riportato nel Parere il vincolo connesso al progetto preliminare dell'infrastruttura in questione è scaduto da tempo.</p> <p>Il progetto definitivo citato nel parere, ancorché privo di valore formale, è comunque più recente ed è accompagnato dal piano particellare di esproprio dal quale risulta chiaramente che tutte le aree necessarie alla realizzazione dell'opera ricadono all'interno della</p>	<p>Nessuna modifica.</p>

		fascia di rispetto ferroviario correttamente riportata negli elaborati di piano. Inoltre detto progetto definitivo è ad oggi l'unico riferimento pervenuto al Comune secondo quanto disposto all'art. 102bis, comma 3, per l'individuazione delle salvaguardie. La fascia di rispetto ferroviario risulta pertanto sufficiente a garantire l'intervento atteso.	
8	Fasce PAI Si fa osservare che le fasce PAI e le relative norme, sono tuttora in vigore e dovranno pertanto essere ripristinate sia negli elaborati della componente geologica, che in quelli prettamente urbanistici.	Si concorda.	Modifica degli elaborati del PGT in accoglimento della richiesta.
9	Previsioni urbanistiche del PGT e della variante: Ambito n.17 Si ricorda che, nelle more dell'emanazione di specifiche norme regionali, a seguito dell'approvazione della variante alle NdA del PAI, i Comuni sono tenuti a osservare le misure di salvaguardia introdotte dal PGRA.	Le misure di salvaguardia e le fasce alle quali si applicano sono compiutamente riportate nella Componente Geologica che integra il PGT, richiamata anche nei CTA del Documento di Piano (art. 5).	Nessuna modifica.
10	Vasca di laminazione dell'Olon Si chiede di adeguarne la classe di fattibilità identificandola come classe 4, e che l'area venga recepita anche negli elaborati di PGT.	Si concorda.	Modifica degli elaborati del PGT in accoglimento della richiesta (Componente Geologica e Tav. DA03).